

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2025

“Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2025/2027 – sottosezione 3.3 PIAO”

Parere n. 2 del 20 marzo 2025

L'anno 2025, il giorno 25 del mese di marzo, il sottoscritto Revisore dei conti, Dott. Dino Di Carlo, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2025 concernente, tra gli altri argomenti posti all'ordine del giorno, l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) per il periodo 2025/2027 di cui alla sottosezione 3.3 del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO)

Il Revisore dei Conti,

visto

il quadro normativo di riferimento riportato nella sottosezione 3.3 “Piano triennale del fabbisogno del personale” del PIAO oggetto di verifica, integralmente assunto dall'Organo di revisione dopo opportune verifiche di rispondenza e adeguatezza dello stesso alla normativa vigente:

- art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997, il quale ha stabilito che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- art. 91, comma 1, del D.LGS. 267/2000 che prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- art. 1, comma 102, della Legge n. 311/2004 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.LGS. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- artt. 6 e 6 *ter* del D.LGS. 165/2001, così come modificato dall'art. 75 D.LGS. n. 75/2017 che prevede che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- DPCM del 08.05.2018 con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;

Consorzio Gestione interventi Servizi sociali Distretto SS RM 6.4 Pomezia Ardea

SS Pontina Km 31.400 148, 00071 Pomezia – Roma

P.Iva 16412551000

- D.LGS. n. 75/2017, con cui il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun Ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;
- art. 16 comma 1-quater del DL n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016, che esclude dalle limitazioni previste all’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 le spese per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1, del testo unico di cui al D.LGS n. 267/2000;
- deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria n. 84/2017 PAR, dalle quali si desume che le assunzioni a tempo determinato riguardanti l’art. 110 comma 1 hanno uno specifico regime, con limiti assunzionali propri, e che pertanto, non sono assoggettabili ai limiti imposti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010;
- Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) la quale ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni (LEP) di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, prevedendo uno specifico contributo statale per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali finalizzato al potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali;
- Legge 205/2017 all’articolo 1, comma 200, che opera una deroga all’obbligo del contenimento della spesa per le assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali a valere sul Fondo Povertà;
- art. 1, comma 562 della Legge 296/2006 il quale dispone “*per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nei limiti delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558*”;
- parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – parere UPPA n. 15/2007, con il quale viene confermato che i Consorzi non rientrano nel novero degli enti sottoposti al patto di stabilità;
- pareri della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 42/2014 e n. 149/2016 che sottolineano come il legislatore assimili la forma associativa del consorzio tra enti locali alle aziende speciali e quindi per quanto applicabile alla stessa disciplina;
- parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Lazio n. 136/2023 che sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali;

rilevato

- che il bacino di utenza del Consorzio si compone dei territori dei Comuni di Ardea e Pomezia;

Consorzio Gestione interventi Servizi sociali Distretto SS RM 6.4 Pomezia Ardea

SS Pontina Km 31.400 148, 00071 Pomezia – Roma

P.Iva 16412551000

- che, alla data del 31 dicembre 2024, la consistenza del bacino di utenza è dettagliatamente indicata nella tabella di seguito riportata:

Enti Partecipanti il Consorzio	Residenti al 31 dicembre 2024
Comune di Ardea	52.695 abitanti
Comune di Pomezia	65.759 abitanti
Totale	118.454 abitanti

- che, in considerazione della suindicata tabella l'Ente rientra nella fascia demografica G, da 60.000 a 249.999 abitanti, con un valore soglia da rispettare, ai sensi dell'art. 4 del DM 17 marzo 2020 pari al 27,6%;
- che, tuttavia, la capacità assunzionale del Consorzio deriva da:
 - a) risparmi derivanti dalle cessazioni del personale intervenute nell'anno precedente e da quelle che intervengono nello stesso anno;
 - b) dalle capacità assunzionali eventualmente cedute dai Comuni costituenti il Consorzio;
 - c) dalle capacità etero-finanziarie di cui il Consorzio dispone;
- che nel corso del 2023 e 2024 si sono registrate le seguenti cessazioni di rapporti lavorativi, per riduzione di spesa annua complessivamente ammontante ad euro 294.724,15:
 - a) a far data 30/06/2023 di n. 3 figure professionali in convenzione;
 - b) a far data 30/06/2023 di n. 8 istruttori amministrativi, part time;
 - c) a far data 31/10/2023 di n. 2 contratti di collaborazione;
 - d) a far data 31/12/2023 di n. 2 contratti di collaborazione;
 - e) a far data 31/12/2023 di n. 1 figura professionale in convenzione;
 - f) a far data 15/01/2024 di n. 1 figura dirigenziale in convenzione;
 - g) a far data 01/06/2024 di un funzionario – assistente sociale (ex cat. D);
 - h) a far data 31/12/2024 di n. 3 contratti di collaborazione;
 - i) a far data 31/12/2024 di n. 2 contratto di collaborazione
- che al termine del 2025 è programmata la seguente cessazione di rapporto lavorativo con conseguente riduzione di spesa annua complessivamente ammontante ad euro 22.513,91:
 - a) a far data 31/12/2025 di n. 1 contratti di collaborazione;
- che alla data attuale non sono emerse situazioni di personale in esubero anzi, come chiarito nella sezione "Rotazione del personale", risulta piuttosto limitato il numero di risorse adibite a mansioni amministrative-contabili, tali da non garantire l'applicazione di politiche di rotazione degli incarichi, in ottica di riduzione del rischio di corruzione;

tenuto conto

- che, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, il Consorzio ritiene di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027 nei limiti consentiti dalla normativa in materia di contenimento della spesa di

personale e del primario obiettivo di rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, PERALTRO VERIFICATO;

- che il Consorzio è una forma associativa tra enti locali di cui all'art. 31 del D.LGS. n. 267/2000 e che non dispone di una disciplina normativa dedicata in materia di vincoli di spesa del personale;
- che la spesa e la correlata entrata relative all'assunzione di personale eterofinanziata sconta il regime di neutralità ai fini della determinazione delle possibilità assunzionali (cfr. Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Lazio n. 136/2023);
- che il prospetto assunzionale illustrato nel Fabbisogno triennale del personale evidenzia, a fronte di un incremento annuale di spesa pari ad euro 850.955,98 (per nuove assunzioni), una corrispondente riduzione di spesa pari ad euro 241.528,60 e che, in relazione alle deroghe sui vincoli sulla spesa di cui all'art.1, commi 734 e 735 della Legge 234/2021, generano una spesa per il personale ammontante ad euro 720.315,56;
- che il Bilancio di Previsione 2025-2027 e l'ultimo Rendiconto 2024 consegnato in bozza rispettano gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio;

visti altresì

i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Tutto ciò premesso, il Revisore

ESPRIME

in relazione al ruolo dell'Organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale definito dal D.LGS. 165/2001, dalla Legge n. 448/ 2001 e dal D.LGS. n. 267/2000;

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 2025 avente all'ordine del giorno, tra le altre, l'approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025/2027 con specifico riferimento alla sottosezione 3.3 "Piano triennale di fabbisogno del personale".

Il Revisore

DOTT. DINO DI CARLO

Firmato digitalmente da: DINO
DI CARLO
Data: 25/03/2025 22:51:03